

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1235

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RAMPELLI, CIRIELLI

Modifiche al codice penale e altre disposizioni
in materia di ordine e sicurezza pubblica

Presentata il 3 ottobre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La seguente proposta di legge è finalizzata a rendere più agevole la gestione della sicurezza nazionale e a riconoscere l'impegno quotidiano delle Forze dell'ordine su tutto il territorio.

È noto, infatti, che nelle capitali europee le Forze di polizia impiegate nei servizi di ordine e sicurezza pubblica percepiscono un'indennità finalizzata al riconoscimento delle difficoltà che incontrano nella gestione della città.

In tale ottica, si ritiene doverosa, anche per le nostre Forze di polizia che operano sul territorio delle principali metropoli italiane, la previsione di una specifica indennità integrativa, al fine di remunerare il personale in maniera adeguata a fronte del considerevole carico di lavoro e delle responsabilità assunte.

La presente proposta di legge, da un lato, riconosce un trattamento economico

adeguato all'impegno e al lavoro svolto dal personale delle Forze di polizia per garantire la sicurezza delle città, in un periodo storico particolarmente difficile e, dall'altro, introduce forme di responsabilità oggettiva a carico delle società sportive o dei soggetti promotori di manifestazioni pubbliche, i quali debbono altresì assumere precisi impegni economici per la messa in sicurezza dei luoghi ad alto rischio per l'ordine pubblico, come gli stadi o le piazze.

Come è facile immaginare, i numeri e i costi del personale delle Forze dell'ordine impiegato per garantire l'ordine pubblico durante le partite di calcio sono sconcertanti. Secondo l'ultimo rapporto dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del Ministero dell'interno, l'impiego medio per partita risulta in generale aumentato, dal 2016 al 2017, del 4,5 per cento, raggiungendo il 5 per cento per le

partite del campionato di serie A e il 6 per cento per quelle del campionato di serie B. Per garantire l'ordine pubblico e il regolare svolgimento delle partite di calcio sono impiegati ogni domenica seimila uomini e sono spesi quarantacinque milioni di euro annui. In media per ciascuna partita sono impiegati 300 poliziotti e carabinieri, locali e dislocati dai reparti mobili delle principali città.

Tale cifra, però, si amplifica durante gli incontri di calcio definiti « caldi » a causa delle storiche rivalità tra tifosi di opposte fazioni; nei casi più delicati, la tutela dell'ordine pubblico richiede l'impegno del prefetto, del questore, del sindaco, del comandante provinciale dei carabinieri e delle società calcistiche, nell'intento di diminuire il rischio di incidenti.

Negli Stati Uniti d'America, in Gran Bretagna e in Germania, i costi per la forza pubblica impiegata all'interno degli stadi sono a carico delle società sportive che organizzano l'evento. In Italia le società si fanno carico della sorveglianza dei settori dello stadio da parte degli *steward*, mentre l'ordine pubblico esterno è gestito dallo Stato. L'enorme cifra spesa ogni anno a salvaguardia dell'ordine pubblico in prossimità degli impianti sportivi è posta totalmente a carico della collettività.

Alla luce di tali considerazioni, la presente proposta di legge, in base al principio di sussidiarietà, pone a carico dei soggetti organizzatori gli oneri per le spese accessorie e per gli eventuali danni che incidono sulla sicurezza collettiva.

Inoltre, rispetto alla scorsa stagione del campionato di calcio, il numero dei feriti e dei soggetti denunciati e arrestati risulta in aumento; per tale motivo la presente proposta di legge introduce una forma di responsabilità oggettiva in capo alle società sportive calcistiche, in qualità di organizzatori e promotori dell'evento nonché pre-

vede un contributo finanziario delle regioni a favore delle Forze di polizia, al fine di tutelare e assistere il personale che abbia riportato danni fisici nello svolgimento di servizi di ordine e sicurezza pubblica in un contesto di sicurezza integrata.

Quale ulteriore strumento di contrasto del fenomeno della violenza in occasione di partite di calcio ad opera di gruppi di *ultras* di tifosi, la presente proposta di legge prevede la realizzazione di camere di sicurezza all'interno degli stadi italiani di serie A per la custodia di arrestati e dei fermati in attesa di essere messi a disposizione del pubblico ministero, al fine di consentire l'esercizio dell'azione penale nell'immediatezza dei fatti.

Analoga *ratio* è alla base della disposizione che, per i danni causati nel corso di manifestazioni pubbliche, introduce la responsabilità in solido dei promotori delle manifestazioni medesime con un numero di partecipanti superiore a 2.000, nonché prevede una sanzione amministrativa per chiunque violi i divieti di stazionamento ovvero di occupazione di spazi durante le manifestazioni non autorizzate o non segnalate al questore. I promotori delle manifestazioni sono tenuti, inoltre, a sottoscrivere una fideiussione a garanzia degli eventuali danni, commisurata al numero dei partecipanti all'evento, qualora esso sia superiore a 20.000 (di norma, ci si riferisce a manifestazioni promosse dai maggiori partiti politici e dalle associazioni sindacali).

Infine, per le finalità di contrasto della criminalità e del terrorismo internazionale, si dispone che anche gli agenti di pubblica sicurezza debbano essere autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in quanto non appare giustificata una diversa disciplina rispetto a quella prevista per gli ufficiali.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di assicurare una gestione più efficiente della sicurezza pubblica, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per l'attuazione dei programmi di sicurezza pubblica da destinare alle regioni per il finanziamento delle misure di sicurezza locali. Per la dotazione del Fondo è stanziata la somma di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di trasferimento dalle regioni alle amministrazioni locali delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. La regione Lazio, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con Roma Capitale, provvede al finanziamento delle misure di sicurezza

integrata disposte per la città di Roma, prevedendo altresì un'indennità integrativa in favore delle Forze di polizia impiegate nei servizi di ordine e sicurezza pubblica.

2. Le regioni Lombardia, Piemonte, Campania, Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia e Sicilia, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prevedono, d'intesa con le rispettive amministrazioni locali, lo stanziamento di risorse destinate alla concessione di un'indennità integrativa in favore delle Forze di polizia impiegate nei servizi di ordine e sicurezza pubblica presso le città di Milano, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Genova, Bari e Palermo, in misura proporzionale all'importo dell'indennità prevista per la città di Roma.

Art. 4.

1. La Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) sono responsabili in solido dell'ordine e della sicurezza pubblica durante gli eventi olimpici nelle città sedi di stadi di calcio del campionato di serie A.

2. La FIGC e le federazioni calcistiche nazionali di Paesi esteri sono responsabili in solido dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle città in cui si svolgono eventi calcistici internazionali.

3. Ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica, durante gli eventi olimpici di cui al comma 1 del presente articolo, le società sportive concorrono al finanziamento dell'indennità integrativa di cui all'articolo 3, in base a principi di solidarietà e di sussidiarietà nella misura del 75 per cento.

Art. 5.

1. Le società sportive rispondono oggettivamente per i danni cagionati dai tifosi al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di ordine e sicurezza pubblica.

2. I soggetti proprietari di impianti calcistici sono obbligati a istituire presso gli stadi di calcio del campionato di serie A camere di sicurezza per la custodia degli

arrestati e dei fermati da parte delle Forze di polizia.

Art. 6.

1. Il 50 per cento dell'importo derivante dall'applicazione delle sanzioni relative alle violazioni dei divieti di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, previste dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, confluisce nel Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per essere riassegnato alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine del controllo del territorio.

Art. 7.

1. Chiunque violi i divieti di stazionamento o di occupazione di spazi durante manifestazioni in luogo pubblico non autorizzate o non segnalate al questore, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300.

Art. 8.

1. I promotori delle manifestazioni in luogo pubblico con un numero di partecipanti superiore a 2.000 rispondono in solido per i danni cagionati al personale delle Forze di polizia impiegate e ai mezzi di servizio in uso.

2. Per le manifestazioni di cui al comma 1 con un numero di partecipanti superiore a 20.000, i promotori sottoscrivono una fideiussione a garanzia degli eventuali danni cagionati nel corso della manifestazione.

3. I promotori delle manifestazioni di cui al presente articolo rispondono in so-

lido solo per i danni causati da violazioni alle disposizioni del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 9.

1. All'articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da sei mesi a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro a dieci anni »;

b) al secondo comma, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « sei anni ».

Art. 10.

1. All'articolo 337 del codice penale, le parole: « da sei mesi a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro a dieci anni ».

Art. 11.

1. All'articolo 339 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

« Se i fatti di cui agli articoli 336 e 337 sono commessi in occasione di manifestazioni sportive o in luogo pubblico o aperto al pubblico la pena è aumentata fino a un terzo. La pena è aumentata di un terzo se i medesimi fatti sono commessi per assicurarsi la fuga, devastare, saccheggiare o perseverare nel reato. La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.100 se la violenza o minaccia è commessa con armi.

La pena stabilita dall'articolo 338 è aumentata se la violenza o la minaccia è commessa con armi.

Le pene stabilite dagli articoli 336, 337 e 338 sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi

della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, esistenti o supposte »;

b) al terzo comma, le parole: « di cui al secondo comma », sono sostituite dalle seguenti: « di cui al quarto comma ».

Art. 12.

1. All'articolo 583-*quater* del codice penale, le parole: « da quattro a dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a dodici anni ».

Art. 13.

1. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, modifica l'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di autorizzare gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza le armi di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche al di fuori del servizio, a tale fine equiparandoli ai soggetti di cui al primo comma del medesimo articolo 73 del citato regolamento di cui al regio decreto n. 635 del 1940.



18PDL0031030